



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 170 del 11/12/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 11 novembre 2014, n. 365

L.R. n. 11/2001 e smi - istanza di proroga della D.D. n. 220 del 30/04/2009 - procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ed incidenza per gli interventi necessari al completamento del porto di Santa Maria di Leuca, opere accessorie e viabilità di raccordo - proponente: Porto Turistico Marina di Leuca SpA.

L'anno 2014 addì 11 del mese di novembre in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente del Servizio Ecologia, sulla scorta dell'istruttoria espletata dal funzionario preposto, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

con determinazione dirigenziale n. 220 del 30 aprile 2009 il progetto finalizzato alla realizzazione degli interventi necessari al completamento del porto di Santa Maria di Leuca, delle opere accessorie e della viabilità di raccordo proposto dalla SpA Porto Turistico Marina di Leuca, otteneva parere favorevole per la valutazione di incidenza ambientale e veniva escluso dall'espletamento della procedura di VIA, con una serie di prescrizioni;

con successiva istanza acquisita al prot. del Servizio Ecologia al n. 4516 del 13/05/2014, la medesima società chiedeva la proroga dell'efficacia del parere espresso con la citata determinazione per un periodo di almeno tre anni, adducendo le motivazioni giustificatrici della mancata realizzazione dei lavori entro il triennio di validità della D.D. n. 220/2009. In particolare, in base a quanto dichiarato dall'istante sia nell'istanza di proroga che nella relazione esplicativa allegata a quest'ultima e recante "Motivazioni per la mancata realizzazione entro i termini previsti di tutte le opere previste nell'Atto di concessione rep. n. 009368 del 29 maggio 2009", i lavori oggetto della determinazione n. 220/2009 hanno avuto inizio in data 19/05/2009 (segnatamente, quelli del primo stralcio collaudati in data 24/05/2010), mentre le altre opere ricomprese nell'intervento (lavori del 2° braccio del molo foraneo, darsena esterna, opere relative a locali esterni e viabilità di raccordo con il Lungomare C. Colombo, opere relative alla riduzione dell'imboccatura e alla realizzazione di pontili fissi con annesse operazioni di dragaggio), essendo subordinate nell'ordine all'approvazione della variante al Piano Regolatore Portuale di competenza del Comune di Castrignano del Capo, all'approvazione della variante - ai sensi del DPR 509/97 - di competenza della Regione Puglia/Servizio Demanio Marittimo e a quella da parte della Provincia di Lecce "per l'utilizzo dei sedimenti ai fini del rinascimento delle spiagge in erosione, così come previsto nella procedura di VIA", potranno essere realizzate soltanto a valle dei citati atti di approvazione da parte delle autorità competenti;

con successiva nota assunta in atti a prot. n. 6604 del 15/07/2014 la società istante rettificava la sua precedente comunicazione, indicando quale termine ultimo per la realizzazione dei lavori autorizzati in forza del permesso di costruire n. 10433/2013 rilasciato dal Dirigente dell'UTC del Comune di

Castrignano del Capo in data 18/10/2015 (in luogo della data in precedenza indicata, ovvero 19/05/2014), e chiedeva contestualmente di conoscere lo stato della pratica in oggetto; con nota prot. n. 8694 del 06/10/2014 l'Ufficio VIA/VAS comunicava alla società richiedente l'inammissibilità della relativa istanza di proroga alla luce delle sottoelencate motivazioni espresse in forma di preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10bis della l. 241/1990 e smi, assegnando alla società proponente dieci giorni al fine di produrre le proprie osservazioni eventualmente corredate da documentazione:

1. all'istanza è applicabile il termine di scadenza triennale di cui all'art. 15, co. 3 a art. 16 co. 7 della l.r. n. 11/2001 e ss.mm.ii. nella sua previgente formulazione e, alla stregua della medesima normativa, è altresì da espletarsi l'eventuale procedura di proroga del predetto termine;
2. sebbene l'avvio dei lavori e l'annesso collaudo ineriscano solo ad una quota parte delle opere sulle quali la determinazione n. 220 ha espresso parere di esonero da VIA (come si rileva dalla pag. 6 della citata relazione esplicativa) e i restanti interventi siano ad oggi ancora da portare a compimento (per tutte le motivazioni ampiamente esposte nella ridetta relazione), si può fondatamente ritenere che l'aver iniziato i lavori di costruzione delle opere oggi collaudate assolve alla condizione cui la legge consente di esentare il proponente dall'onere di chiedere sia una proroga dell'efficacia del precedente parere di esonero da VIA che un eventuale rinnovo, stante la disposizione recata dall'art. 16 co. 7 della l.r. n. 11/2001 e ss.mm.ii. che qui testualmente si riporta: "La pronuncia di esclusione dalla procedura di VIA ha efficacia per il periodo massimo di tre anni; trascorso detto periodo senza che sia stato dato inizio ai lavori, le procedure di cui al presente articolo devono essere rinnovate". Rimane assodato che fino alla data del 18/10/2015 la società è autorizzata a proseguire detti lavori di completamento in forza del provvedimento di proroga dell'efficacia dell'originario permesso di costruire n. 55/2009 (ed avente prot. n. 10499 del 25/09/2013), unico titolo abilitativo legittimante qualsivoglia attività edilizia;
3. si appalesa pertanto non riconducibile alla fattispecie concreta il richiamo svolto dalla società nella domanda di proroga a quanto statuito dalla l.r. n. 4/2014 che, all'art. 14 co. 4, introduce (conformemente alle disposizioni dell'art. 26 commi 5 e 6 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.) il termine quinquennale per l'ultimazione dei lavori. Di tutta evidenza è, d'altronde, la differente decorrenza di detto termine: il dies a quo triennale contemplato dalla legge regionale coincide con l'avvio dei lavori, quello previsto dalla legge statale quinquennale coincide con l'ultimazione degli stessi.

Considerato che:

- a valle della citata comunicazione prot. n. 8694/2014 recante la comunicazione dei motivi ostativi la società ha esercitato il proprio diritto di partecipazione al procedimento, non presentando entro il termine di dieci giorni concessole le proprie osservazioni;
- occorre comunque provvedere alla formulazione del provvedimento in ordine alla sussistenza dei requisiti utili alla concessione della proroga dell'efficacia del parere di esclusione da VIA emanato con la D.D. n. 220/2009 a favore di Porto Turistico Marina di Leuca Spa;
- in relazione agli aspetti connessi all'approvazione della variante al Piano Regolatore Portuale (di competenza del Servizio Regionale Demanio e Patrimonio) che comprende anche l'inserimento di altro progetto per l'attrezzamento dell'area pontili di levante in un unico progetto preliminare unificato da esaminare ex art. 5 del DPR 509/1997 (come si evince dalla relazione esplicativa allegata all'istanza di proroga in argomento), il Comune di Castrignano del Capo (nella sua qualità di autorità procedente in materia di valutazione ambientale strategica) deve valutare la ricorrenza delle condizioni per l'assoggettabilità della medesima proposta di variante alla normativa in materia di VAS (l.r. n. 44/2012 e r.r. n. 18/2013), facendo in ogni caso salva la necessità di acquisire ogni altro provvedimento lato sensu autorizzativo ed abilitativo utile ai fini della realizzazione di tutti gli interventi previsti.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e ss. mm. ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO il D.P.G.R. n. 161 del 22 febbraio 2008, con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTO il d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la l.r. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTA la l. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA la l.r. n. 16/2013 recante "Norma di interpretazione autentica in materia di efficacia dei provvedimenti di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale";

VISTA la determinazione dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 20 dell'01/10/2014 di conferimento ad interim all'Ing. A. Antonicelli della dirigenza dell'Ufficio VIA/VAS, già dirigente ad interim del Servizio Ecologia.

Verifica ai sensi del D.lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e ss. mm. ii.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto esposto in narrativa, si intendono integralmente

riportate, quali parti integranti del presente provvedimento;

- di ritenere l'istanza di proroga presentata dalla Porto Turistico Marina di Leuca SpA inammissibile, e, pertanto, di non accogliere l'istanza volta al rilascio del provvedimento di proroga dell'efficacia della determinazione dirigenziale n. 220 del 30 aprile 2009, non sussistendo i requisiti di legge previsti ai fini della sua concessione, per tutte le ragioni sopra esplicitate;

- di notificare il presente provvedimento alla Porto Turistico Marina di Leuca SpA, corrente in Marina di Leuca (Le) al Lungomare Cristoforo Colombo n. 26, a cura dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS;

- di notificare altresì il presente provvedimento a cura del Servizio Ecologia;

- alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;

- all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;

- al Servizio Regionale "Comunicazione Istituzionale", ai fini della pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;

- al Comune di Castrignano del Capo, alla Provincia di Lecce, al Servizio Demanio e Patrimonio, alla Capitaneria di porto di Gallipoli e al MIBAC-Soprintendenza per i Beni architettonici e per il paesaggio LE-BR-TA;

- di pubblicare il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 6 (sei) facciate compresa la presente e dall'allegato composto da n. 06 facciate sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, <http://ecologia.regione.puglia.it>.

Avverso la presente determinazione gli interessati, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") possono proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario, ex decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 e ss.mm.ii. (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli
